

Il conto annuale del personale

di Arturo Bianco

Come d'abitudine gli enti locali, al pari di tutte le amministrazioni pubbliche, devono inviare in forma telematica entro il 31 maggio alla Ragioneria Generale dello Stato il conto annuale del personale. Il contenuto di tale documento e le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 16 del 2 maggio 2012.

Con l'invio di tale documento vengono soddisfatte contemporaneamente le previsioni dettate dal titolo V del DLgs n. 165/2001, nonché la richiesta di informazioni della Corte dei Conti per lo svolgimento delle proprie attività di controllo sulla contrattazione decentrata integrativa ed il censimento del personale degli enti locali del Ministero dell'Interno.

GLI ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

Ogni ente locale, come ogni amministrazione pubblica, deve individuare un dipendente a cui assegnare il compito di responsabile del procedimento; appartiene a questa figura l'onere di sottoscrizione dell'invio della documentazione. Anche il presidente del collegio dei revisori dei conti deve asseverare tale sottoscrizione.

Il mancato invio del conto determina la irrogazione di specifiche sanzioni. In capo al responsabile matura responsabilità amministrativa e disciplinare e se ne deve tenere conto ai fini della valutazione.

LE NOVITA'

Le principali novità del modello relativo all'anno 2011 riguardano essenzialmente gli enti del servizio sanitario nazionale. Si devono inoltre segnalare, sul versante dei contenuti le nuove qualifiche (alte specializzazioni, dirigente fuori dotazione organica e collaboratore dell'ufficio di staff degli organi di governo), le variazioni nelle domande della scheda informativa, le variazioni nelle tabelle di organico e le nuove voci nelle tabelle di spesa. Sul versante dei controlli sono state introdotte modifiche sulle incongruenze, per il potenziamento dei controlli sulle schede informative e sulla dotazione organica e sulle tabelle riassuntive. Ed ancora la indicazione delle somme trattenute come riduzione sui compensi che eccedono i 90.000 ed i 150.000 euro. Inoltre è stato eliminato il riferimento alla cassa nella determinazione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Vengono altresì rafforzati i controlli sulla rilevazione delle dotazioni organiche. Tra le causali di cessazione è stato inserito anche il licenziamento. Sono state evidenziate le somme per i diritti di rogito e le indennità di scavalco dei segretari e quelle per i compensi agli avvocati. Da sottolineare infine la presenza di schede per la rilevazione della customer satisfaction.

IL TETTO AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

In premessa si deve evidenziare che il conto annuale del personale chiarisce che l'applicazione dell'articolo 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010 in materia di tetto al fondo per le risorse decentrate va operata con due distinti passaggi: in primo luogo i "fondi 2011" non possono superare il limite 2010" ed in secondo luogo "una volta rispettato il primo vincolo (se necessario mediante una

opportuna decurtazione), i fondi stessi devono essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale (secondo la regola della semisomma indicata nella Circolare n. 12 della Ragioneria Generale dello Stato)".

Un importante chiarimento è costituito dalla esclusione delle risorse destinate al personale per lo svolgimento del censimento e che sono finanziate dall'Istat. Per cui queste somme possono andare in aumento rispetto al fondo dell'anno 2010 e non devono essere conteggiate nei risparmi da realizzare a seguito della diminuzione del personale in servizio. Analogo chiarimento è ribadito, visto che la RGS aveva già fornito dei pareri in questa direzione, per i risparmi derivanti da quote della parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata che non sono state spese nell'anno precedente. Queste risorse vanno ad incrementare la parte variabile del fondo ed anch'esse possono determinare un aumento del fondo dell'anno 2010 e non devono essere conteggiate nei risparmi da realizzare a seguito della diminuzione del personale in servizio. Sulla scorta del parere reso dalle sezioni unite di controllo della Corte dei Conti analoga indicazione viene fornita per i compensi derivanti dalla incentivazione del personale degli uffici tecnici e per quelli da corrispondere agli avvocati in caso di successo nei contenziosi. Nel conto annuale viene ribadito che le modalità di calcolo della riduzione in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in servizio deve essere effettuata sulla base della media aritmetica dell'anno 2011 rispetto a quella dell'anno 2010.

LE ALTRE INFORMAZIONI

Tra le altre informazioni che vengono richieste si segnalano in particolare le seguenti, per molte delle quali sono previste novità:

- il personale impegnato nei servizi esternalizzati e che continua ad essere dipendente dell'ente locale;
- le somme che sono state trattenute a seguito di assenze per malattia;
- il personale appartenente alle categorie protette;
- il personale trattenuto in servizio;
- le somme spese per il lavoro accessorio, cd voucher;
- i dipendenti in aspettativa per dottorato di ricerca;
- i dipendenti e cococo i cui oneri sono totalmente a carico di finanziamenti UE e/o di privati;
- i contratti di cococo che sono attivi (suddividendoli per tecnico, giuridico amministrativo ed economico, nonchè indicando quelli di importo superiore a 20.000 euro annui, per durata, per persone cui gli incarichi sono stati conferiti, per titolo di studio) e gli incarichi professionali necessari per lo svolgimento di funzioni previste dalla legislazione;
- durata dei rapporti di assunzione a tempo determinato e di cococo;
- viene espressamente chiarito che le cessazioni aventi come data il 31 dicembre devono essere rilevate tra quelle dell'anno. Tale indicazione torna utile sia per determinare il numero medio dei dipendenti in servizio nell'anno per la determinazione delle eventuali riduzioni del fondo, sia per quantificare il numero delle cessazioni e/o la spesa per il personale cessato ai fini della individuazione del tetto per le nuove assunzioni;
- la presenza di forme di gestione associata e le funzioni fondamentali dalla stessa eventualmente gestite;
- l'adozione dei documenti di programmazione delle assunzioni;
- la presenza del direttore generale;
- l'istituzione del servizio disciplinare;

- rispetto del patto di stabilità;
- rispetto dei tetti alla spesa del personale e del rapporto con quella corrente;
- dirigenti e dipendenti del servizio di polizia locale;
- si ribadisce infine il carattere interpretativo delle disposizioni dettate in materia di galleggiamento dei segretari ed il finanziamento di una parte dei loro aumenti contrattuali attraverso il passaggio al trattamento economico fondamentale di una quota della indennità di posizione, il che comunque non produce effetti ai fini della applicazione della clausola del cd galleggiamento.